

REGOLAMENTO (CE) N. 382/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53,

considerando quanto segue:

(1) A motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è necessario apportare alcuni adattamenti al regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione ⁽²⁾.

(2) L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 reca norme specifiche per i vini da tavola con indicazione geografica ed elenca le menzioni utilizzate nelle varie regioni degli Stati membri per designare tali vini. Occorre adattare l'elenco aggiungendovi le corrispondenti menzioni utilizzate dalla Bulgaria e dalla Romania.

(3) Occorre adattare l'elenco delle menzioni specifiche tradizionali ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 e l'elenco delle menzioni tradizionali complementari, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento, per inserirvi le corrispondenti menzioni della Bulgaria e della Romania.

(4) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002 sono elencate le varietà di viti e i loro sinonimi che comprendono un'indicazione geografica e che possono figurare sull'etichettatura dei vini. Occorre adattare detto allegato aggiungendovi le corrispondenti menzioni in uso in Bulgaria e Romania alla data di applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).

(5) La denominazione «Tokaj» designa un «vino di qualità prodotto in una regione determinata», originario di una regione situata lungo la frontiera tra l'Ungheria e la Slovacchia e fa parte anche delle denominazioni delle varietà di viti italiane e francesi «Tocai italico», «Tocai friulano» e «Tokay pinot gris». La coesistenza di queste tre denominazioni di varietà di viti e l'indicazione geografica sono state limitate fino al 31 marzo 2007 in virtù di un accordo bilaterale sottoscritto tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria il 23 novembre 1993, che fa parte dell'acquis comunitario dal 1° maggio 2004. A partire dal 1° aprile 2007 queste tre denominazioni di varietà di viti saranno soppresse dall'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e la denominazione «Tocai friulano» sarà sostituita dalla nuova denominazione «Friulano».

(6) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002 figura l'elenco delle menzioni tradizionali che figurano o possono figurare sull'etichettatura dei vini. Occorre adattare detto allegato per tener conto, da un lato, di nuove menzioni tradizionali di Cipro e, dall'altro, delle menzioni tradizionali in uso in Bulgaria e in Romania.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/2002.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

1) all'articolo 28, il primo comma è modificato come segue:

a) il decimo trattino è sostituito dal seguente:

«— «τοπικός οίνος» o «(regional wine)» per i vini da tavola originari di Cipro,»;